

Articolo 1, commi 491-494
*(Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2020
 nelle aree di crisi complessa e finanziamento percorsi formativi)*

I commi da 491 a 494, introdotti al Senato:

- consentono l'impiego **nel 2020**, per la concessione di **interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga** o di **trattamenti di mobilità in deroga** in determinate aree, delle risorse finanziarie residue stanziare per i medesimi fini negli anni dal 2016 al 2019 e di ulteriori 45 milioni di euro;
- **estendono** i suddetti trattamenti anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa del **Fermano-Maceratese e Torino**;
- **incrementano** di 46,7 milioni di euro, limitatamente al 2020, le **risorse destinate ai percorsi formativi** di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.

Conseguentemente, la **rubrica del Capo V** del disegno di legge in esame viene modificata in “Misure in materia di pensioni **e lavoro**”.

Nel dettaglio, il **comma 491** prevede, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, la **possibilità di impiegare, per il 2020, le risorse finanziarie residue già stanziare** per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga **in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa** da specifiche disposizioni (l'art. 44, c. 11-*bis*, del D.Lgs. 148/2015 nonché le ulteriori disposizioni adottate per le specifiche situazioni occupazionali delle regioni Sardegna, Sicilia, Lazio e dell'area di crisi complessa di "Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto" – vedi *infra* box ricostruttivo).

Per le medesime finalità e sempre per il 2020, il comma 1 **stanziare ulteriori 45 milioni di euro**, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, **da ripartire tra le regioni** sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione. La ripartizione delle suddette risorse è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (per la cui adozione non viene previsto un termine).

Il **comma 492** estende, per il 2020, la **possibilità di concedere i suddetti trattamenti in deroga anche alle imprese operanti nelle aree del Fermano-Maceratese e Torino** (riconosciute con i DM del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019), **entro il limite massimo di spesa di**

10 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Per quanto riguarda il trattamento di mobilità in deroga - di cui all'art. 53-ter del D.L. 50/2017 - la possibilità di destinare le suddette risorse è riconosciuta **in favore dei lavoratori** delle predette aree di crisi che risultino **beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga al 31 dicembre 2019**.

Il richiamato articolo 53-ter del D.L. 50/2017 ha riconosciuto alle regioni la possibilità di impiegare alcune risorse finanziarie (nei limiti della parte non utilizzata) per la corresponsione dei suddetti trattamenti; si tratta delle risorse finanziarie di cui all'art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 stanziato per interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga riconosciuti ai lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriale complessa. I lavoratori interessati da tale possibilità sono quelli operanti in aree di crisi industriale complessa (riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico) e titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. L'eventuale impiego delle risorse al fine in oggetto comporta la corresponsione di un trattamento di mobilità in deroga senza soluzione di continuità rispetto al trattamento precedente (quindi, con effetto retroattivo qualora quest'ultimo sia già cessato) e per un massimo di 12 mesi.

La corresponsione è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale - da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ed è ammessa a prescindere dall'applicazione dei criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al D.M. 1° agosto 2014, n. 83473 (che disciplina i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente)

Infine, il medesimo comma 2 demanda ad apposito **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (per la cui adozione non viene previsto un termine) la **ripartizione proporzionale delle risorse** tra le regioni in base alle richieste, sempre entro il suddetto limite massimo di 10 milioni di euro per il 2020.

Il **comma 493** introduce la possibilità, per il 2020 e nel limite massimo complessivo delle risorse stanziato, di **prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi** (attualmente il limite massimo è di 12 mesi) l'intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga.

La proroga può essere autorizzata **previo ulteriore accordo stipulato in sede governativa**, qualora vi siano state particolari complessità (anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico) per il completamento e per la salvaguardia occupazionale relativi al processo di cessione aziendale avviato

• **Aree di crisi industriale complessa**

Riconoscimento

Per quanto attiene alle aree di crisi industriale complessa, la **L. 181/1989**, come modificata dal D.L. 83/2012 e dal D.L. 145/2013, ha delineato misure di sostegno consistenti nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) nelle aree, soggette a recessione economica e crisi occupazionale, dichiarate dal MISE di crisi complessa o non complessa. I PRRI promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

In particolare, l'**art. 27 del D.L. 83/2012** prevede che, nei casi di situazioni di crisi industriali complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il MISE adotti progetti di riconversione e riqualificazione industriale e demanda al MISE il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, anche a seguito di istanza della regione interessata. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

Si prevede poi lo strumento degli accordi di programma per l'adozione dei progetti di riconversione e riqualificazione. Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Si demanda inoltre a un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la previsione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione (le c.d. aree di crisi industriale "non complessa").

Con decreto ministeriale 9 giugno 2015 sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi.

Trattamenti in deroga

L'**articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015** ha disposto la possibilità di concedere un ulteriore intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in

deroga (sulla base di specifici accordi stipulati in sede governativa), entro un limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per il 2016 e di 117 milioni di euro per il 2017. Il trattamento può essere concesso, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data dell'8 ottobre 2016. Per essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa ha l'obbligo di presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, con contestuale dichiarazione della impossibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni presenti nello stesso D.Lgs. 148/2015, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Con specifico decreto interministeriale, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa in precedenza richiamato. È previsto, infine, il monitoraggio da parte dell'INPS.

Per la concessione, nelle aree interessate da crisi industriale complessa (come riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico), di interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, l'**articolo 1, comma 139, della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018)** ha consentito l'impiego, nel 2018, delle residue risorse finanziarie stanziare per i medesimi fini per il 2016 ed il 2017 dall'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, nonché dall'articolo 53-ter del D.L. 50/2017 (per quanto attiene alla mobilità in deroga). I trattamenti di integrazione salariale straordinaria possono essere concessi fino al limite di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento. Tali trattamenti sono subordinati: alla conclusione di un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata; alla presentazione da parte dell'impresa (oltre che della dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) di un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori. Riguardo ai trattamenti di mobilità in esame, essi riguardano i lavoratori (operanti nelle suddette aree) titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. La corresponsione - ammessa fino ad un massimo di 12 mesi e senza soluzione di continuità con il trattamento precedente - è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale (da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali). L'impiego delle risorse finanziarie residue per il 2018 è ammesso nel rispetto del riparto tra le regioni già operato dai decreti all'uopo emanati.

Sul punto si ricorda che con il decreto interministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016 sono state assegnate (per le competenze relative al 2016) alle regioni le risorse finanziarie (pari a 169.781.840 euro) per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi

industriale complessa ai sensi dell'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, riconosciuta alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016 che ha introdotto il suddetto comma 11-bis. Per le medesime finalità, con il successivo decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017, sono state assegnate alle stesse regioni le risorse (pari a 117 milioni di euro) per le competenze relative al 2017.

Successivamente, l'**art. 1, c. 1136, lett. c), della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha disposto per il 2019:**

- l'utilizzo delle restanti risorse stanziata per la concessione, nelle aree di **crisi industriale complessa**, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, **al fine di completare i piani di recupero occupazionale** previsti;
- la **possibilità per le regioni Sardegna e Lazio di destinare ulteriori risorse**, fino, rispettivamente, al limite di 9 e 6 milioni di euro nel 2019, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel loro territorio. Si ricorda che per la Sardegna il suddetto stanziamento di 9 milioni di euro era stato introdotto per il 2018 dall'art. 1 del D.L. 44/2018.

L'art. 1, c. 282, della richiamata L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha previsto **la facoltà di utilizzare, per il 2019, le restanti risorse finanziarie** stanziata per la concessione, nelle aree di **crisi industriale complessa**, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, nonché per le specifiche situazioni occupazionali della regione Sardegna, disponendo inoltre **lo stanziamento di ulteriori 117 milioni di euro**, ripartite con il [decreto interministeriale n. 16 del 29 aprile 2019](#).

Per quanto riguarda specificamente le **situazioni occupazionali della Sardegna e della Sicilia**, l'**art. 9 del D.L. 101/2019** ha attribuito la facoltà di destinare ulteriori risorse fino al limite, rispettivamente, di 3,5 milioni di euro e di 30 milioni di euro per il 2019 per la prosecuzione dei trattamenti in deroga in favore dei lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriale complessa.

Infine, l'art. 10 del richiamato D.L. 101/2019 ha disposto che il trattamento di mobilità in deroga, previsto dall'articolo 53-ter del D.L. 50/2017 (vedi infra) venga riconosciuto anche ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa "Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto" che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga alla data del 31 dicembre 2016 (oltre che, come già previsto, a quelli che risultino beneficiari di uno dei suddetti due trattamenti alla data del 1° gennaio 2017), nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2019.

Le aree di crisi industriale complessa riconosciute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016, comunicate dal Ministero dello sviluppo economico, sono le seguenti:

| | REGIONE | AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA | Data e atto di riconoscimento |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | Lazio | Rieti | D.M. 13/04/2011 |
| | Puglia | Taranto | D.L. 129/2012 |
| | Toscana | Piombino | <u>D.L. 43/2013</u> |
| | Friuli Venezia Giulia | Trieste | D.L. 43/2013 |
| | Sicilia | Termini Imerese | AdP 22/07/2015 |
| | Sicilia | Gela | D.M. 20/05/2015 |
| | Molise | Isernia, Boiano, Campochiaro, Venafro | D.M. 07/08/2015 |
| | Toscana | Livorno | D.M. 07/08/2015 |
| | Marche-Abruzzo | Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno | D.M. 10/02/2016 |
| 0 | Lazio | Frosinone | D.M. 12/09/2016 |
| 1 | Sardegna | Portovesme | D.M. 13/09/2016 |
| 2 | Liguria | Savona | D.M. 21/09/2016 |
| 3 | Sardegna | Porto Torres | D.M. 07/10/2016 |
| 4 | Umbria | Terni-Narni | D.M. 7/10/2016 |

Il **comma 494 incrementa** lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all'**apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'**alternanza tra scuola e lavoro** disposto dall'articolo 110 della L. 205/2017 (75 milioni di euro a decorrere dal 2018) per un importo pari a **46,7 milioni** di euro portando così il finanziamento a **121,7 milioni di euro limitatamente al 2020**.

Agli oneri così quantificati si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008), che è conseguentemente incrementato di 21,7 milioni di euro per il 2020.

A tale ultimo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per il 2020, sia dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (di cui all'art. 1, c. 3, lett. f), della L. 247/2007, sia, in misura corrispondente, degli importi previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 67/2011 per l'attuazione delle misure per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti.

L'**articolo 1, comma 110, della L. 205/2017** ha previsto specifici finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato, a decorrere dal 2018, a carico del richiamato Fondo sociale per occupazione e formazione.

In particolare il **comma 110, lettera b)**, ha stanziato **75 milioni** per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la

qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro. Tale stanziamento è stato incrementato di 50 milioni di euro per il 2019 dall'art. 1, c. 281, della L. 145/2018.